

Introduzione

La diffusione dei sistemi di intelligenza artificiale è ormai pervasiva. In quasi ogni settore della società moderna si assiste alla nascita di *tools* e applicativi, implementati con sistemi di intelligenza artificiale, diretti a coadiuvare gli utenti in ogni e più varia attività.

Stiamo assistendo a una vera e propria rivoluzione tecnologica, capace di portare indubitabili vantaggi sia dal punto di vista economico che da quello sociale. I sistemi di intelligenza artificiale possono ridurre notevolmente tempi e costi, si pensi per esempio ai sistemi di intelligenza artificiale a supporto della professione legale, che oggi iniziano sempre più a diffondersi. Si tratta di sistemi che permettono, per esempio, il controllo dei testi contrattuali, la redazione di pareri legali o finanche generano i testi di alcuni atti. Queste attività richiedono ai professionisti legali molto tempo, oltre che rappresentare anche un costo per il cliente; la possibilità di utilizzare uno strumento che possa coadiuvare il professionista in queste attività, pur sempre con il necessario controllo, appare evidentemente un aiuto prezioso, di cui sempre più realtà si stanno dotando.

Oltre al risparmio economico, l'uso di tecnologie implementate con intelligenza artificiale potrebbe portare anche benefici sociali grazie a una maggiore inclusività dei cittadini, contribuendo potenzialmente al miglioramento della qualità della vita. Si pensi, per fare un esempio, al futuro della mobilità autonoma. Oltre alla diminuzione degli incidenti stradali, la diffusione di auto a guida autonoma potrebbe permettere a quei cittadini che non possono utilizzare un mezzo proprio di poter usufruire di nuovi servizi di mobilità.

L'uso di sistemi di intelligenza artificiale, tuttavia, necessita altresì di una particolare attenzione, a fronte dei rischi per i diritti e le libertà fondamentali che l'uso di questi sistemi può generare. A una difficoltà eminentemente tecnica, a fronte del fatto che gli algoritmi di intelligenza artificiale più efficienti oggi sono anche quelli più complessi da decifrare tanto da divenire delle vere e proprie *black boxes*, si accompagna anche una preoccupazione per alcune derive applicative che potrebbero generare rischi rilevanti per tutti i gli utenti. Si fa riferimento *in primis* all'uso della tecnologia per attività di c.d. social scoring; attività dirette a influen-

zare l'opinione pubblica, anche politicamente; all'utilizzo di sistemi di AI per attività di controllo e valutazione in ambito lavorativo, ma anche a quei sistemi che vengono utilizzati per fare diagnosi. Si tratta solo di alcuni esempi di settori in cui i rischi per i cittadini sono particolarmente elevati, ma la pervasività di detti strumenti è tale che si fa fatica oggi a trovare settori che non siano interessati da questa rivoluzione tecnologica.

Nella prospettiva di contemperare esigenze economiche e diritti delle persone, le Istituzioni europee hanno elaborato una strategia diretta a regolare la materia per garantirne un uso "sicuro", cercando al contempo di non comprimere eccessivamente il mercato, e così, di conseguenza, scoraggiare gli investimenti nel settore.

Non potendo l'Europa competere con le grandi potenze d'oltre oceano, tra cui Stati Uniti d'America e Cina, per evitare che il "vecchio continente" ricoprisse un ruolo marginale nella competizione globale, una particolare attenzione è stata prestata proprio all'ambito regolatorio, nel dichiarato scopo di rendere la regolazione europea dell'intelligenza artificiale un *benchmark* per gli operatori del settore, sfruttando il c.d. *Brussels Effect*, così come fu già per il GDPR "Regolamento (UE) 679/2016".

L'Europa possiede una grande attrattiva per le imprese digitali in ragione del bacino di utenza a essa collegato; una regolazione attenta che sia al contempo rispettosa dei diritti dei cittadini e non eccessivamente rigida per le imprese *tech* potrebbe spingere anche gli altri Paesi a emanare normative in linea con quanto emanato in Europa. Ciò sulla scorta, appunto, del c.d. *Brussels effect*, che spinge non solo gli operatori economici, ma anche i legislatori delle altre Nazioni, a conformarsi alle normative europee, permettendo all'Europa di regolare così di fatto in modo "unilaterale" i mercati globali¹.

I primi interventi di settore, differentemente da quanto si sia portati a credere, non sono così recenti.

Il primo intervento risale al 1981. Con la nascita della rete internet, l'aumento delle capacità tecnologiche e la diffusione delle applicazioni informatiche, si iniziò a sentire l'esigenza di una normativa a tutela dei cittadini; venne così emanata la Convenzione 108, a cui tuttavia non seguirono nell'immediato altri interventi normativi di rilievo.

¹ Cfr. A. BRADFORD, *The Brussels Effect: How the European Union Rules the World*, Oxford, Oxford University Press, 2020.

Solo grazie ai successi che l'intelligenza artificiale ha di recente conquistato in diversi ambiti, il legislatore europeo è tornato a occuparsi più organicamente della materia. In un clima di grande attesa di nuovi successi di questa tecnologia, a fronte delle innegabili potenzialità in termini di efficienza ed economicità dei processi, sono emerse con sempre più rilievo istanze di regolazione del settore, soprattutto in ragione del timore di possibili esternalità negative.

Si comprende così il grande rilievo che ha avuto la risoluzione del 2017 del Parlamento europeo, dedicata alle norme civili sulla robotica. Nel testo si evidenziavano le possibili tensioni che l'uso di sistemi di intelligenza artificiale avrebbero potuto generare con le normative vigenti, invitando le Istituzioni all'emanazione di una disciplina di settore che fosse etica e rispettosa dei principi cardine dell'Unione europea.

Il testo si mostrava già espressivo di quello che sarà l'approccio dell'UE in materia, che caratterizzerà anche il recente AI Act. Dalla lettura del documento, difatti, emerge in modo evidente come l'approccio delle Istituzioni europee alla tecnologia fosse guidato da una visione eminentemente antropocentrica, con una particolare rilevanza alla dimensione etica del fenomeno, ma al contempo attenta al potenziale economico e sociale che l'intelligenza artificiale è in grado di veicolare.

In relazione alla prospettiva etica, nel 2018 è stato istituito un gruppo di esperti (AI HLEG) incaricato di elaborare delle linee guida che fossero espressione dei principi cardine del diritto europeo; linee guida che, terminata la fase consultiva, furono emanate nel 2019.

Seguirono, nel tempo, differenti atti, tra cui: documenti programmatici, carte etiche, comunicazioni, raccomandazioni, pareri. Ognuno di questi era diretto a porre l'attenzione su un particolare aspetto, contribuendo a "polverizzare" lo studio e *latu sensu* la regolazione della materia.

Ciò che accumulava questi diversi atti era, tuttavia, sempre una visione antropocentrica, che vede nella presenza di pieno ed effettivo controllo dell'uomo sulla macchina una esigenza irrinunciabile. A questa *ratio* rispondono, difatti, le indicazioni circa la necessità di trasparenza di funzionamento, di inclusività, di responsabilità, di robustezza del sistema, di non discriminazione etc. Il rispetto di questi principi permette la creazione di prodotti affidabili, al contempo capaci di aumentare la fiducia dei

cittadini; elemento, quest'ultimo, imprescindibile a una proficua distribuzione della nuova tecnologia sul mercato.

Il medesimo approccio si rinviene nella proposta di Regolamento sull'intelligenza artificiale del 2021 emanata dalla Commissione, e oggi rinvenibile nel testo finale del Regolamento UE 1986/2024 sull'intelligenza artificiale (c.d. AI Act).

Il Regolamento si innesta nel cuore della strategia europea nella prospettiva di divenire un modello di regolazione importato anche oltre oceano. Si tratta di un testo lungo e complesso, con una applicazione per così dire "orizzontale", andando a regolare non uno specifico settore, quanto piuttosto tutti gli applicativi di intelligenza artificiale già presenti, o che saranno immessi, sul mercato europeo.

Nella consapevolezza della difficoltà di regolare in dettaglio tutti i sistemi di intelligenza artificiale, stante la molteplicità e complessità degli stessi, così come della necessità di evitare una normativa troppo stringente, che avrebbe potuto limitare eccessivamente il mercato, il legislatore europeo, così come fu per il GDPR, abbraccia un *risk-based approach*. Il Regolamento modula dunque gli adempimenti richiesti agli operatori in modo più intenso in ragione della intensità del rischio creato per gli utilizzatori.

Particolarmente interessante appare anche il richiamo espresso alla necessità di una alfabetizzazione, previsto all'art. 4. Il legislatore europeo mostra di aver fatto propria una tra le preoccupazioni degli interpreti: la mancanza di una minima consapevolezza circa le modalità di funzionamento dei sistemi di intelligenza artificiale. Per poter correttamente operare con questi sistemi è quanto mai necessario che tutti gli interessati abbiano, quanto meno, una conoscenza di base circa il funzionamento e i potenziali rischi che questi possono generare. Una maggiore conoscenza si riverbera in un più consapevole utilizzo, oltre che, naturalmente, in una maggiore fiducia nel prodotto e nella sua *compliance* con la regolazione di settore.

Si tratta di una previsione particolarmente innovativa, che chiama tutti coloro che operano nel settore non solamente a una *compliance* "tecnica" con gli obblighi normativi, ma a farsi essi stessi promotori di una alfabetizzazione della materia a tutti i livelli.

Sebbene l'AI Act rappresenti un atto normativo che porterà a una regolazione certamente positiva del settore, sembrano permanere alcuni elementi critici. Da una parte non vengono chiariti alcuni rilevanti aspet-

ti legati al regime di responsabilità civile in caso di danni generati da un sistema di intelligenza artificiale, dall'altra parte alcune criticità emergono in relazione ai costi in capo alle imprese, in particolare per le piccole imprese e le start-up.

Si tratta di un testo evidentemente complesso, che necessita di uno studio attento e di una ponderazione da parte non solo degli interpreti, ma anche degli stessi operatori che sono chiamati entro il 2026 a rispettarne le previsioni.

In un'ottica anche di *literacy*, il numero di questa rivista è dedicato proprio a un commento delle previsioni del Regolamento, così da poter fornire una prima guida di lettura che possa essere utile per i giuristi, così come per tutti gli operatori del settore.

Si è voluto dedicare spazio a una analisi non solo generale del testo normativo, ma anche una comparazione con la implementazione delle disposizioni previste in alcuni settori specifici. A una prima visione d'insieme, seguiranno saggi dedicati al ruolo di primario rilievo a cui saranno chiamate le Autorità, alcune analisi circa la compatibilità con i sistemi utilizzati in settori critici e una prima guida alla *compliance* per gli operatori, così da poter offrire una visione a tutto tondo con l'obiettivo di facilitare la lettura del testo a tutti coloro che sono chiamati a darvi applicazione.

Maria Grazia Peluso*

* Avvocato e assegnista di ricerca in Informatica giuridica presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche "Cesare Beccaria" dell'Università degli Studi di Milano.

